



SENT 47/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Oriella MARTORANA Consigliere

Carola CORRADO Primo referendario

Flavia D'ORO Primo referendario

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello iscritto al n. 60726 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la

Puglia n. 684/2022, depositata il 29.11.2022;

promosso da:

XXXXXXXXXX, c.f. XXXXXXXXXXXX, nato il XXXXX a XXX ed

ivi residente, alla XXXXXXXXXXXX rappresentato e difeso dall'Avvocato

Francesco de Cesare, c.f. DCSENC75S11A662E, e presso il suo studio,

elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Dalmazia n. 179; l'Avvocato

autorizza controparte e la Cancelleria ad effettuare notifiche e comunicazioni

all'indirizzo p.e.c. [decesare.francescoluigi@avvocatibari.legalmail.it](mailto:decesare.francescoluigi@avvocatibari.legalmail.it) o al fax

n. 080-5584565;

|  |                                                                                          |              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |                                                                                          |              |
|  |                                                                                          | -Appellante- |
|  | <u>contro</u>                                                                            |              |
|  | <b>I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale</b> (c.f.: 80078750587),       |              |
|  | con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante           |              |
|  | legale <i>pro-tempore</i> , rappresentato e difeso dagli Avvocati Patrizia Ciacci, c.f.: |              |
|  | CCCPRZ58P64F839R, e dall’Avvocato Clementina Pulli, c.f.:                                |              |
|  | PLLCMN62C55E506T e presso gli stessi, elettivamente domiciliato in Roma,                 |              |
|  | alla Via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale                    |              |
|  | dell’Istituto, fax 06/59056107;                                                          |              |
|  |                                                                                          | -Appellato-  |
|  | <u>avverso</u>                                                                           |              |
|  | <i>“la sentenza nr. 684/2022, depositata in Segreteria il 29/11/2022, emessa</i>         |              |
|  | <i>dalla Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia – Bari (...)”;</i>      |              |
|  | <b>VISTO</b> l’atto d’appello;                                                           |              |
|  | <b>VISTI</b> gli altri atti e documenti di causa;                                        |              |
|  | <b>UDITI</b> , nell’udienza del 19 marzo 2025, svolta con l’assistenza del segretario,   |              |
|  | Dott.ssa Rinaldi Paola, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la         |              |
|  | relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l’Avv. Francesco Luigi de               |              |
|  | Cesare, per l’appellante e l’Avv. Giannico Giuseppina, su delega dell’Avv.               |              |
|  | Patrizia Ciacci, per l’INPS.                                                             |              |
|  | <b>FATTO</b>                                                                             |              |
|  | <b>1.</b> Con atto depositato l’11 novembre 2020, XXXXXXXX - figlio                      |              |
|  | maggiorenne di XXXXXXXX, titolare di pensione diretta a carico                           |              |
|  | dell’INPS, cat. VO-CTPS n. 03776981, deceduto in data 29.8.2019 -                        |              |
|  | impugnava la determinazione dell’INPS n. 15132 del 17 febbraio 2020, che                 |              |
|  | 2                                                                                        |              |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la pensione ai superstiti, nella           |  |
|  | qualità di orfano maggiorenne inabile, per l’insussistenza del requisito della           |  |
|  | totale e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, alla        |  |
|  | data del decesso del genitore.                                                           |  |
|  | 2. La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia,                 |  |
|  | con la sentenza n. 684 del 2022, respingeva il ricorso, ritenendo non                    |  |
|  | sussistente il predetto requisito, sulla base della consulenza resa dal C.M.L. il        |  |
|  | 21.10.2022, e condannava la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite,         |  |
|  | liquidate in euro 400,00, in favore dell’INPS.                                           |  |
|  | 3. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato all’INPS il 20.4.2023               |  |
|  | e depositato il 24.4.2023, proponeva appello XXXXXXXXX, lamentando,                      |  |
|  | con un unico motivo, la “ <i>Violazione a falsa applicazione dell’art. 82 predetto</i>   |  |
|  | <i>e agli artt. 2 ed 8 della legge n. 222/1984, nell’ambito del processo di</i>          |  |
|  | <i>armonizzazione di cui alla legge n. 335/1995.”.</i>                                   |  |
|  | Secondo l’appellante, il giudice di prime cure, pur muovendo da principi                 |  |
|  | generali corretti, avrebbe errato nel recepire integralmente le risultanze della         |  |
|  | consulenza medico-legale, fondata su presupposti normativi errati.                       |  |
|  | Il giudice, infatti, avrebbe correttamente fatto riferimento al “ <i>composito</i>       |  |
|  | <i>quadro normativo di cui all’art. 82 predetto e agli artt. 2 ed 8 della legge n.</i>   |  |
|  | <i>222/1984, nell’ambito del processo di armonizzazione di cui alla legge n.</i>         |  |
|  | <i>335/1995”</i> , che prevede, quale requisito per il trattamento richiesto, l’assoluta |  |
|  | e permanente impossibilità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo; mentre               |  |
|  | l’organo consulenziale avrebbe fondato il proprio parere su un diverso                   |  |
|  | riferimento normativo, non attinente al caso di specie e contrastante con il             |  |
|  | costante orientamento della Cassazione.                                                  |  |
|  | 3                                                                                        |  |

In particolare, correttamente, il giudice di prime cure aveva affermato che, in applicazione del composito quadro normativo di cui all'art. 8 del T.U. n. 1092/1973, agli artt. 2 e 8 della legge n. 222/1984 e della legge n. 335/1995, per il riconoscimento del trattamento richiesto, dovesse sussistere la assoluta e permanente impossibilità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo.

E, tuttavia, poi, la Sezione non si sarebbe avveduta del fatto che, nell'esprimere il parere medico-legale cui aveva pedissequamente aderito, il CML avrebbe fatto riferimento ad una diversa nozione di inabilità, intesa come inabilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; a prescindere, quindi, dalla remuneratività di detta attività.

Rassegnava, pertanto, l'appellante, le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ecc.ma Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, accogliere l'appello per i motivi dedotti ed annullare la sentenza nr. 684/2022, depositata in Segreteria il 29/11/2022, emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia – Bari, in persona del Consigliere Monocratico dr. Carlo Picuno, Giudice Unico delle Pensioni, mai notificata, nel ricorso avente numero 36415 del correlativo registro di segreteria, e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni rassegnate con il prefato ricorso che, di seguito, si ritrascrivono: “...1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, nei confronti dell'I.N.P.S., a percepire la pensione ai superstiti, relativa alla pensione INPS VO-CTPS n° 03776981 a carico dell'INPS Sede Bari 0900 in godimento al defunto sig. XXXXXXXX XXXX , ai sensi dell'art. 22 legge 903/1965 e successive modifiche e/o integrazioni, in quanto soggetto totalmente e permanentemente inabile alla data del decesso di costui, e, per l'effetto 2) condannare l'INPS, corrente in Roma, in persona del legale*

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | <i>rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente</i>          |  |
|  | <i>medesimo, della pensione ai superstiti, con decorrenza dalla domanda</i>               |  |
|  | <i>amministrativa (e con ratei nel limite della prescrizione di legge), ovvero da</i>     |  |
|  | <i>quando ritenuto di Giustizia, oltre arretrati ed interessi come per legge”.</i>        |  |
|  | <i>Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, in</i>       |  |
|  | <i>favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario, ex art. 93 c.p.c.”.</i> |  |
|  | 4. Si costituiva in giudizio l’INPS eccependo l’inammissibilità                           |  |
|  | dell’appello, poiché sostanzialmente attinente a motivi di fatto, in violazione           |  |
|  | dell’art. 170 c.g.c., e, comunque, sostenendone l’infondatezza, poiché l’errato           |  |
|  | riferimento normativo non avrebbe inficiato la sostanza del parere medico-                |  |
|  | legale per i profili di rilevanza, accolti dal primo giudicante.                          |  |
|  | 5. All’udienza del 19 marzo 2025, le parti ribadivano le conclusioni in                   |  |
|  | atti e la causa veniva trattenuta in decisione.                                           |  |
|  | <b>DIRITTO</b>                                                                            |  |
|  | 1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del              |  |
|  | gravame che l’INPS ha formulato sostenendo che le doglianze dell’appellante               |  |
|  | sarebbero finalizzate ad ottenere un riesame delle valutazioni medico-legali              |  |
|  | accolte nella motivazione della decisione e, perciò, in violazione del disposto           |  |
|  | di cui all’art. 170, primo comma, c.g.c.                                                  |  |
|  | Invero, con l’impugnazione sono state articolate critiche che, pur involgendo,            |  |
|  | nello sviluppo argomentativo, questioni riguardanti l’apprezzamento che il                |  |
|  | primo giudice ha operato delle diagnosticate infermità, in realtà, sono                   |  |
|  | principalmente incentrate sulla contestazione della nozione di inabilità                  |  |
|  | rilevante ai fini della spettanza del trattamento pensionistico di reversibilità          |  |
|  | all’orfano maggiorenne.                                                                   |  |
|  | 5                                                                                         |  |

In questa prospettiva, l'esame del gravame non è pregiudicato dalla rigidità del regime delle impugnazioni in materia pensionistica derivante dalla previsione dell'art. 170 c.g.c.

2. Nel merito, occorre rilevare che il d.P.R. n.1092/1973 (recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), all'art. 81 e ss. disciplina i presupposti che devono ricorrere per il riconoscimento del trattamento di reversibilità.

In particolare, l'art. 82 (rubricato "Orfani"), al comma 1, prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che *«la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti»*.

Il successivo art. 85 (dedicato alle "Condizioni economiche") dispone, al comma 1, che *«Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni (...) del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza. Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a £ 960 mila annue»*.

Il successivo art. 86, (rubricato "Sussistenza e cessazione delle condizioni previste"), ai commi 1 e 2, dispone che *«Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata (...)»*.

La legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. Riforma Dini), all'art.1, comma 41, ha

esteso *«La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'A.G.O. (...) a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime (...)».*

Il legislatore ha, in tal modo, profondamente innovato la materia, abrogando di fatto, in molte parti, la normativa specificatamente dettata per pubblici dipendenti dagli artt. 81 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, e 6 della l. n. 965/1965, con riferimento ai trattamenti di reversibilità aventi decorrenza successiva al 17 agosto 1995 (di entrata in vigore di detta legge), ove chiaramente il decesso del dante causa segna il momento giuridico del sorgere del diritto, a prescindere dalla data di decorrenza della pensione diretta fruita dallo stesso.

Considerato che l'odierno appellante ha formulato le istanze volte ad ottenere la reversibilità dei trattamenti pensionistici del genitore deceduto nel 2019, la disciplina rilevante ai fini della soluzione della vertenza è quella di cui al suindicato art. 1, c. 41, della l. n. 335/1995 e, quindi, quella del trattamento pensionistico a favore dei superstiti in vigore nel regime A.G.O. gestito dall'INPS.

Si tratta, in specie, dell'art. 22, della l. 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui *«Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato (...), spetta una pensione (...) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi».*

Il comma 7 prevede, poi, che *«Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa».*

L'art. 8, c. 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (rubricato "Revisione della

|  |                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                              |  |
|  | disciplina della invalidità pensionabile”) reca una definizione unitaria                     |  |
|  | dell’inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali, disponendo che <i>«Ai fini</i>       |  |
|  | <i>dell’applicazione degli artt. 21 e 22 della l. 903 del 1965 e s.m.i., dell’art.1,</i>     |  |
|  | <i>della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell’art. 1, della legge 4 agosto 1955, n.</i>       |  |
|  | <i>692 ss.mm. e ii., si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o</i>       |  |
|  | <i>difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di</i>      |  |
|  | <i>svolgere qualsiasi attività lavorativa».</i>                                              |  |
|  | La disciplina prevista dal T.U. n. 1092/1973 (artt. 81 e ss.) per i trattamenti              |  |
|  | pensionistici di reversibilità a carico dello Stato e quella dettata per le                  |  |
|  | prestazioni previdenziali di reversibilità AGO, di cui all’art. 22 della l. n.               |  |
|  | 903/1965 e 8 della l. n. 222/1984, estese al settore pubblico dall’art. 1, c. 41,            |  |
|  | l. 335/1995, si discostano in modo sensibile quanto alla nozione del requisito               |  |
|  | dell’inabilità.                                                                              |  |
|  | Infatti, l’art. 82, comma 1, T.U. 1092/1973 prevedeva il requisito                           |  |
|  | dell’ <i>«inabilità a proficuo lavoro»</i> ; mentre la nozione di “inabilità” introdotta     |  |
|  | dalla l. n. 222/1984, ora applicabile anche ai dipendenti pubblici, in virtù                 |  |
|  | dell’art. 1, c. 41, della l. n. 335/1995, ha sostanzialmente sostituito il criterio          |  |
|  | della “capacità di guadagno” con quello della “capacità di lavoro”, chiarendo                |  |
|  | che <i>«si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico</i>     |  |
|  | <i>o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere</i>            |  |
|  | <i>qualsiasi attività lavorativa».</i>                                                       |  |
|  | La Cassazione, tuttavia, ha chiarito, anche di recente, che <i>«L'accertamento del</i>       |  |
|  | <i>requisito della inabilità (di cui alla l. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini</i> |  |
|  | <i>del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti</i>     |  |
|  | <i>del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio</i>              |  |
|  | 8                                                                                            |  |

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                            |  |
|  | <i>concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie</i>        |  |
|  | <i>lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del</i> |  |
|  | <i>soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento</i>          |  |
|  | <i>di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la</i>          |  |
|  | <i>permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro</i>      |  |
|  | <i>dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico»</i>         |  |
|  | <i>(Ordinanza n. 19530 del 16/7/2024).</i>                                                 |  |
|  | <i>In definitiva, costituisce eventualità non pregiudicante la fruizione, da parte</i>     |  |
|  | <i>dell’orfano maggiorenne, del trattamento di reversibilità l’esistenza di un</i>         |  |
|  | <i>residuo margine di attitudine lavorativa, laddove un apprezzamento di</i>               |  |
|  | <i>carattere sistemico del complessivo contesto di riferimento conduca a ritenere</i>      |  |
|  | <i>che l’aspirante beneficiario versi comunque in una condizione di assoluta e</i>         |  |
|  | <i>permanente impossibilità di svolgere un’attività lavorativa idonea a procurare</i>      |  |
|  | <i>una fonte di guadagno non simbolico.</i>                                                |  |
|  | <i>Sicché, «(...) il concetto di “inabile”, riportato dall’art. 8, della legge n. 222</i>  |  |
|  | <i>del 1984, sintetizzato nella condizione del soggetto che ha perso, in modo</i>          |  |
|  | <i>assoluto e permanente, la capacità di svolgere qualsiasi attività di lavoro,</i>        |  |
|  | <i>strettamente basato su parametri biologici, deve tenere in minima</i>                   |  |
|  | <i>considerazione il criterio reddituale, ossia la capacità di guadagno ove</i>            |  |
|  | <i>residuino energie lavorative in capo all’interessato: in breve, nel caso di</i>         |  |
|  | <i>mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta</i>          |  |
|  | <i>capacità di lavoro (...), il giudice è chiamato a verificare “(...) la permanenza</i>   |  |
|  | <i>di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell’art. 36</i>    |  |
|  | <i>della Carta e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cass.</i>         |  |
|  | <i>11966/2015). Nella considerazione delle descritte oscillazioni esegetiche, la</i>       |  |
|  | 9                                                                                          |  |

*Suprema Corte parrebbe oggi convenire su un orientamento più coeso (Cass. 17809/2022, 12674/2019, 21947/2018, 27448/2017, 10953/2016), che ha ribadito che “la l. 222 del 1984, all’art. 8 ha introdotto un’unica e unitaria nozione di inabilità ai fini del riconoscimento del diritto a pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di reversibilità (artt. 21 e 22 della l. 903/1965) e alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8 (...)”, e ha ritenuto “inabili alla stregua degli artt. 2 e 8 della l. 222/1984 le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; conseguentemente, “l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalle infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto”.» (Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 150 del 2024).*

*Tanto premesso, va rilevato che pure non potendo ritenere erronei i riferimenti normativi considerati nel parere del CML (che ha correttamente citato l’art. 1, c. 41, della l. n. 335 del 1995, e, con specifico riguardo alla nozione di inabilità, ha fatto esatto riferimento all’art. 8 della l. n. 222 del 1984), tuttavia, l’Organo di consulenza del giudice di primo grado ha assunto a parametro della valutazione medico-legale una nozione di inabilità che non tiene del tutto conto della citata giurisprudenza di cassazione, che impone di avere riguardo «al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da*

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                        |  |
|  | <i>verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del</i>      |  |
|  | <i>cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una</i>         |  |
|  | <i>capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost.</i> |  |
|  | <i>e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico».</i> (Cass. n. 19530 del   |  |
|  | 2024; in senso conforme, Cass. n. 2975 del 2018; Cass. n. 11966 del 2015).             |  |
|  | In termini diversi, il CML non ha valutato se la residua capacità lavorativa del       |  |
|  | ricorrente – non atta di per sé ad escluderlo dal trattamento di reversibilità –       |  |
|  | possedesse quelle connotazioni enucleate dalla giurisprudenza di cassazione,           |  |
|  | ritenute indispensabili al fine di renderla significativa ai fini in discussione e     |  |
|  | ciò non è stato rilevato dal giudice di primo grado, che, nonostante la carenza        |  |
|  | del parere medico-legale, non ha proceduto ad un supplemento istruttorio,              |  |
|  | omettendo, peraltro, sul dirimente punto, qualsivoglia motivazione.                    |  |
|  | <b>3.</b> Di conseguenza, nei termini innanzi detti, deve accogliersi l’appello e,     |  |
|  | per l’effetto, ai sensi dell’art. 170, c. 4, c.g.c., il Collegio rimette gli atti al   |  |
|  | primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado di       |  |
|  | appello.                                                                               |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                          |  |
|  | <b>LA CORTE DEI CONTI</b>                                                              |  |
|  | <b>SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO</b>                                |  |
|  | definitivamente pronunciando, accoglie l’appello nei termini di cui in                 |  |
|  | motivazione e, per l’effetto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul    |  |
|  | merito e la pronuncia sulle spese del grado di appello.                                |  |
|  | Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.                               |  |
|  | Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo – 10 aprile 2025.          |  |
|  | <b>L’ESTENSORE</b> <b>IL PRESIDENTE</b>                                                |  |
|  | 11                                                                                     |  |

|  |                                                                                   |                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |                                                                                   |                          |
|  | Dott.ssa Giuseppina Mignemi                                                       | Dott.ssa Giuseppina Maio |
|  | F.to digitalmente                                                                 | F.to digitalmente        |
|  | Depositata il 14/04/2025                                                          |                          |
|  | <b>IL DIRIGENTE</b>                                                               |                          |
|  | F.to digitalmente                                                                 |                          |
|  | <b>DECRETO</b>                                                                    |                          |
|  | Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. |                          |
|  | 30 giugno 2003 n. 196,                                                            |                          |
|  | <b>DISPONE</b>                                                                    |                          |
|  | che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di      |                          |
|  | detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.                      |                          |
|  | <b>IL PRESIDENTE</b>                                                              |                          |
|  | Dott.ssa Giuseppina Maio                                                          |                          |
|  | F.to digitalmente                                                                 |                          |
|  |                                                                                   |                          |
|  | Depositato in Segreteria il 14/04/2025                                            |                          |
|  | <b>Il Dirigente</b>                                                               |                          |
|  | F.to digitalmente                                                                 |                          |
|  | In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs.  |                          |
|  | 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri  |                          |
|  | dati identificativi delle parti private.                                          |                          |
|  | Roma, 14/04/2025                                                                  |                          |
|  | <b>Il Dirigente</b>                                                               |                          |
|  | F.to digitalmente                                                                 |                          |
|  |                                                                                   |                          |
|  | 12                                                                                |                          |